

**DELIBERA N. 286/24/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA PANPEG SRLS,  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87  
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

**PROC. N. 44/FDG – CONT. N. 7/24/DSDI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, di seguito anche “Decreto sul commercio elettronico”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale è evidenziato che “in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali” e la lettera h) in cui si afferma che “la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “decreto dignità”);

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTA la delibera n. 288/22/CONS del 27 luglio 2022, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società TOP ADS LTD per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) (contestazione n. 4/22/DSDI)*”;

VISTA la delibera n. 268/24/CONS del 10 luglio 2024, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Mediainfo s.r.l. (già Mihail Morosanu srl), per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità)*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*YouTube*”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “*YouTube*”;

VISTA la relazione (prot. n. 0083138 del 24 marzo 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti ed in particolare l’allegato n. 31 relativo ai rilievi effettuati sul canale denominato “*Mania Slot*” (<https://www.YouTube.com/@maniaslot2034/featured>) nel quale è emersa la presenza di 32 video in presunta violazione del predetto articolo 9 e l’allegato 32 concernente i rilievi effettuati sul canale denominato “*Gratta il Grattino*” (<https://www.youtube.com/@GrattailGrattino>) nel quale è emersa la presenza di 3815 video in presunta violazione del predetto articolo 9;

VISTA la delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023 recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione Normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, N. 96 (cd. Decreto dignità)*”;

VISTA nota del 29 giugno 2023 (prot. n. 173858) con la quale la società Google Ireland Limited ha trasmesso, in risposta alla richiesta di informazioni del 13 giugno 2023 (prot. n. 157676), gli elementi identificativi dei vari *content creators*, tra cui i predetti canali “*Mania Slot*” e “*Gratta il Grattino*” nonché la presenza di rapporti contrattuali con il *content creator* dei predetti canali e di ricavi pari oltre 130.000,00 euro;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali la scrivente Direzione ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme *online* “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, come integrata dalla nota prot. n. 87420 del 22 marzo 2024, con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che i canali YouTube “*Gratta il Grattino*” (<https://www.YouTube.com/@GrattailGrattino/featured>) e “*Mania Slot*” (<https://www.YouTube.com/@maniaslot2034/featured>) risultano essere gestiti dalla sig.ra Emanuela Pandozzi legale amministratore della società PANPEG SRLS con sede in via Costantino n. 64, 04011 – Aprilia (LT) P. Iva. 0 3168480592;

VISTO l’atto di contestazione n. 7/24/DSDI del 26 marzo 2024, recante “*Contestazione alla società PANPEG SRLS, per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in pari data;

VISTA l’istanza di accesso agli atti presentata dalla Società, pervenuta con nota del 4 aprile 2024 (prot. n. 98189), riscontrata in data 8 aprile 2024 (prot. n. 101758);

VISTA la memoria trasmessa dalla Società in data 24 aprile 2024 (prot. n. 116613);

VISTO il verbale di audizione del 2 maggio 2024;

VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni del 21 giugno 2024 (prot. n. 173841) avente ad oggetto il “*valore della sponsorizzazione o della pubblicità*”, pervenuta con nota del 26 giugno 2024 (prot. n. 177774);

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa alla Società Google Ireland Limited ex articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 in ordine alla titolarità dei canali “*Mania slot*” e “*Gratta il grattino*” presso YouTube del 26 giugno 2024 (prot. n. 178156);

VISTA la risposta trasmessa dalla società Google Ireland Limited il 15 luglio seguente (prot. n. 194337);

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione**

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi *content creator* attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video tra le quali “*YouTube*”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla predetta piattaforma di condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Google Ireland Limited per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite numerosi video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti, è emersa la violazione da parte del canale YouTube “*Mania Slot*” (<https://www.YouTube.com/@maniaslot2034/featured>) e del canale denominato “*Gratta il Grattino*” (<https://www.youtube.com/@GrattailGrattino>).

In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“*committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività*”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, con nota del 13 giugno 2023 (prot. n. 157676) è stato chiesto alla società Google Ireland Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari *content creators*, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare dei predetti canali.

Con nota del 29 giugno 2023 (prot. n. 173858) la predetta società ha trasmesso le informazioni richieste.

Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei predetti *content creator* presso la piattaforma YouTube.

Parimenti, per completezza si rappresenta che sono state, altresì, trasmesse alla Guardia di Finanza anche le ulteriori informazioni relative ad altri procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (10 maggio 2023 (prot. n. 124785, 15 maggio 2023 prot. n. 0129479, 7 agosto 2023 prot. n. 0209885, 19 ottobre 2023 prot. n. 0268048).

La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte, con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d'interesse, che i canali YouTube “*Gratta il Grattino*” (<https://www.YouTube.com/@GrattailGrattino/featured>) e “*Mania Slot*” (<https://www.YouTube.com/@maniaslot2034/featured>), risultano essere gestiti dalla sig.ra Emanuela Pandozzi, legale amministratore della società PANPEG SRLS con sede in via Costantino n. 64, 04011 – Aprilia (LT) P. Iva. 03168480592.

Pertanto, in esito alla descritta attività pre-istruttoria, è stato adottato in data 26 marzo 2024, l'atto di Contestazione n. 7/24/DSDI – PROC. 44/FDG, notificato nella medesima data alla società PANPEG SRLS, quale titolare dei predetti canali diffusi presso la piattaforma YouTube.

Più precisamente, dalla navigazione dei sopra richiamati servizi di condivisione di video è stata rilevata attività di pubblicità, realizzata anche attraverso collegamenti ipertestuali, di innumerevoli siti internet con vincite in denaro in violazione del divieto sancito dal predetto Decreto Dignità:

1. Canale Youtube “*Gratta il Grattino*” al seguente link: <https://www.YouTube.com/@GrattailGrattino/featured>;

2. Canale Youtube “*Mania Slot*” al seguente link: <https://www.YouTube.com/@maniaslot2034/featured>.

Al riguardo, come riportato nella relazione sull'attività preistruttoria condotta sulla piattaforma di condivisione di video YouTube del 24 marzo 2023, gli accertamenti eseguiti, di cui ai verbali di chiusura dell'attività preistruttoria del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, hanno confermato la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sui menzionati due canali YouTube. In particolare, nell'ambito delle verifiche, tra cui sui suddetti canali YouTube, è emersa la presenza di una molteplicità di video individuati atti a pubblicizzare il gioco d'azzardo direttamente e indirettamente mediante la riproduzione di sessioni di gioco registrate o in diretta.

## **2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla Società**

In data 24 aprile 2024 (prot. n. 116613) la Società ha presentato le proprie memorie difensive ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento Sanzioni.

### **2.1 Sull'operato della PANPEG SRLS**

La Società ha in primo luogo eccepito di non essere titolare del canale YouTube “*Mania slot*”, ma solo del canale YouTube “*Gratta il Grattino*”.

Nel merito, ha osservato che l'attività dalla stessa svolta consiste nella creazione e pubblicazione di contenuti video con scopo d'intrattenimento, nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale. La stessa Sig.ra Emanuela Pandozzi, legale rappresentante e *content creator* del canale

“*Gratta il Grattino*” ha inoltre inteso precisare, attraverso le proprie memorie scritte, che la “*Panpeg s.r.l.s. non ha e non ha mai avuto contratti di sponsorizzazione e percepito dagli sponsor alcun compenso dalla pubblicazione dei propri contenuti*”.

La Società aggiunge che suddetta attività è sempre corredata da un’ampia informativa sul gioco responsabile e legale e non è caratterizzata da rimandi diretti ai siti degli operatori di gioco né da altre forme di promozione di gioco.

La Società, sulla base di quanto detto, sostiene che l’attività dalla stessa svolta deve considerarsi lecita, in quanto svolta in conformità al dettato normativo di cui all’art. 9 del Decreto Dignità e delle relative Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, essendo qualificabile come un servizio di intrattenimento rispettoso dei già menzionati principi di continenza, trasparenza e non ingannevolezza.

Nel caso di specie, è stato quindi rappresentato, inoltre, che, da quanto risulta dal materiale trasmesso dalla Guardia di Finanza, non emerge in alcun modo che la “*Panpeg s.r.l.s.*” abbia ricevuto sponsorizzazioni e/o alcun compenso per la pubblicità dei gratta e vinci.

Infine, è stato rilevato che, quanto al contenuto dei video pubblicati presso il canale “*Gratta il Grattino*”, sia prevalente la valenza ludica e goliardica. Pertanto, avuto riguardo alle modalità, anche grafiche e dimensionali, della comunicazione effettuata, nonché al contenuto della stessa, la società ha più volte asserito essere prevalente la finalità di intrattenimento della comunicazione.

### **Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità**

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla Società relative all’asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

#### **3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell’art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria**

L’articolo 9 del decreto Dignità prescrive che “*al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]*”.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di “*qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta*” afferente a giochi con vincite in danaro “*comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana*

*e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” (enfasi aggiunta).*

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Si tratta, quindi, di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “*disturbo da gioco d’azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Relativamente all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “*committente*”, “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” e “*l’organizzatore dell’evento*”.

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.

Quanto all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “*ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)*” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Circa l’irrogazione della sanzione trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione “*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*”.

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "consapevole" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]*").

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

Il legislatore italiano ha, infatti, introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

### 3.2. Circa la titolarità del canale YouTube "Mania Slot" contestato alla società

Come anticipato, l'atto di contestazione che ha avviato il procedimento 44/FDG ha riguardato le violazioni poste in essere attraverso due canali denominati "mania slot" e "gratta il grattino" in violazione della normativa in parola.

Detta individuazione è stata resa possibile dalle informazioni trasmesse da Google nonché dai successivi e relativi riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza che hanno portato all'identificazione della società in oggetto quale titolare dei predetti canali.

A seguito di quanto eccepito dalla società, con nota del 26 giugno 2024 l'Autorità ha formulato a Google una specifica richiesta di informazioni ex articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 in merito alla titolarità dei canali "Mania slot" e "Gratta il grattino" presso YouTube (prot. n. 178156). In particolare, è stato chiesto alla società Google Ireland Limited di "confermare se tali due canali risultano intestati alla sig.ra Emanuela Pandozzi e se le relative fatture emesse in ragione della partnership commerciale fossero intestate alla medesima persona, nonché ogni utile informazione al riguardo. Su tale aspetto si segnala che la signora Emanuela Pandozzi, nel relativo procedimento sanzionatorio avviato dalla Scrivente alla luce delle evidenze trasmesse da codesta società e dei relativi accertamenti svolti, dichiara di non aver alcun rapporto con il canale "Mania Slot" ma unicamente con il canale "Gratta il Grattino".

La società Google Ireland Limited con nota del 15 luglio 2024 ha osservato che "con riferimento al canale "Gratta il Grattino" di cui la Sig.ra Pandozzi è titolare – come da sua stessa ammissione –, si osserva che, a seguito della rimozione da YouTube del canale in questione, i dati relativi al creator titolare non sono più nella disponibilità del

*team competente di YouTube ai sensi del principio della limitazione di conservazione dei dati di cui all'Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati ("GDPR")*. Inoltre, "per quanto concerne, invece, il canale "Mania Slot", la stessa ha rilevato che "l'indicazione riportata nella Tabella 1 di cui al riscontro di Google del 29 febbraio 2023 è frutto di un errore di trascrizione commesso dai difensori della Società in fase di creazione della tabella medesima. Si tratta di un errore non voluto del quale la Società si rammarica". (prot. n. 194337).

Alla luce di quanto rappresentato da Google e rilevato l'errore commesso dalla stessa si ritiene di accogliere quanto eccepito dalla società PanPeg.

### 3.3. Sull'asserita valenza di intrattenimento dei contenuti diffusi

In merito all'asserita assenza della natura pubblicitaria dei video contestati, si osserva che dall'analisi degli stessi emerge il chiaro intento promozionale rafforzato dai ricavi che lo stesso ha generato in qualità di *partner* commerciale di Google in forza del quale ha ottenuto regolari pagamenti come prodotto in atti.

Al riguardo, si rappresenta che, come si dirà più diffusamente al paragrafo 3.6., la società PanPeg ha stipulato un contratto commerciale con Google in ragione dei video diffusi presso il canale "Gratta il Grattino".

Relativamente al contenuto dei video ivi diffusi si osserva che gli stessi non costituiscono un mero servizio informativo e di intrattenimento, ma hanno un chiaro intento promozionale realizzato attraverso sessioni di gioco con vincite in denaro.

Inoltre, dall'esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l'utente *creator* promuove l'esperienza di gioco attraverso l'accesso a diversi giochi con vincite in denaro, così realizzando quell'incitamento ad accedere ai giochi che il Decreto dignità ha inteso vietare.

L'evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto si diversifica nettamente rispetto ai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi *competitors*, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di determinate condizioni, un'eccezione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Società, il richiamato articolo 5, comma 5 delle Linee Guida rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicità comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano "fornite dagli operatori di gioco legale" [...] "rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento" e non, come nel caso *de quo*, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo.

Nel caso in esame, in ciascun video il *creator* non si limita all'analisi comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco con vincite in denaro.

Su tale aspetto, il TAR Lazio ha osservato in un analogo caso (sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021) che *“A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo (cfr. sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021, enfasi aggiunta).*

Inoltre, il carattere promozionale dei contenuti contestati è rafforzato dalla circostanza che la finalità promozionale è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l’utente delle piattaforme online, quale, in questo caso, YouTube, può essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa” in virtù del diverso ambito in cui viene effettuata la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro.

### 3.4 Sulla sponsorizzazione

In merito all’eccezione sollevata circa il fatto che i video caricati tramite i propri canali YouTube non avessero natura pubblicitaria, ma al contrario fossero condivisi a scopo puramente informativo e di intrattenimento circa il funzionamento dei giochi con vincite in danaro online e volti a rendere l’utente maggiormente consapevole nella scelta del sito cui rivolgersi, occorre richiamare le argomentazioni sopra esposte.

In merito alla sponsorizzazione dei video, nonostante la società neghi l’esistenza di alcun compenso per la pubblicità dei gratta e vinci, da quanto trasmesso dalla piattaforma YouTube in seno al procedimento sanzionatorio conclusosi con l’adozione della delibera 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, nonché dalle ricevute di pagamento presentate dalla società a valle della specifica richiesta di informazioni del 26 giugno 2024 (prot. 177774), in risposta alla richiesta di informazioni del 21 giugno 2024 (prot. n. 173841) riguardanti il *“valore della sponsorizzazione o della pubblicità”*, emerge che la Panpeg ha percepito regolari pagamenti per detta attività in ragione della *partnership* commerciale con Google.

### 3.5. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l’analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l’irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 *“l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della*

sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l’Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 0173841 del 21 giugno 2024) alla società PANPEG SRLS con la quale è stato chiesto di indicare, per i canali YouTube “*Gratta il Grattino*”, e “*Mania slot*”, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video discovery, annunci outstream e annunci bumper) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta società derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..”

La Società in data 26 giugno 2024 ha quindi fornito i dati richiesti allegando le fatture emesse dalla società Google in ragione di un contratto di *partnership* commerciale con detta società per il canale YouTube “Gratta il Grattino” (prot. n. 177774).

Per completezza si osserva che gli importi trasmessi coincidono, infatti, con quanto già trasmesso da Google nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS.

In particolare, dalle informazioni ricevute in risposta alla richiesta di informazioni con la quale è stato richiesto di indicare tutti i ricavi da pubblicità diretta o indiretta, sia lordi che netti, che gli utenti, titolari di un rapporto di natura contrattuale avevano conseguito, emerge che il 20% del valore delle pubblicità realizzate dalla società PanPeg srls, tramite il canale/account YouTube, è inferiore alla soglia di 50.000 euro prevista dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità; ne discende quindi che la sanzione irrogabile è pari a 50.000,00 come previsto dalla norma.

### 3.6 Sulla determinazione della sanzione

Confermata l’intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, e dunque limitatamente al canale riconducibile alla Società, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi presso il canale in oggetto, occorre rilevare che nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere dalla Società, la condotta illecita può essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l’unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l’unicità dell’azione o dell’omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento

commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di un'unica sanzione, con riferimento al canale in oggetto, il cui importo pari ad euro 75.000 (settantacinquemila) è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, l'elevato numero video presenti nel canale, i rilevanti ricavi ottenuti, ed il suo protrarsi nel tempo.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 7/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, limitatamente alle violazioni commesse attraverso il canale "*Gratta il Grattino*";

RITENUTO, alla luce delle evidenze fornite da Google, di archiviare il procedimento limitatamente a quanto contestato per il canale "*Mania Slot*";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...] *l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*";

ACCERTATO che la società ha non inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che il 20% del valore della sponsorizzazione ottenuta dalla diffusione dei video presso il canale YouTube "*Gratta il Grattino*" risulta inferiore a 50.000.

CONSIDERATO, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 50.000;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: "*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui*

*deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)";*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per il canale sopra identificato presso la piattaforma YouTube attraverso i diversi video ivi presenti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla società la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, alla luce dell'elevato numero di video ivi presenti e tenuto conto dei rilevanti ricavi conseguiti dalla piattaforma YouTube in ragione del contratto di *partnership* commerciale e stante il fatto che si tratta di un unico canale, sanzionato per la prima volta, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), corrispondente alla misura edittale prevista per la violazione riscontrata, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione posta in essere dalla Società deve ritenersi di entità lieve tenuto conto del numero di video trasmessi nonché del fatto che si tratta di un unico canale.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione ha provveduto a chiudere i canali ivi identificati.

#### **C. Personalità dell'agente**

La Società si ritiene dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di cui al decreto dignità.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria emergono ricavi relativi alle condotte oggetto del procedimento tali da considerare congrua la determinazione della sanzione.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 7/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro

75.000,00 (settantacinquemila) per la violazione riscontrate presso la piattaforma digitale YouTube;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società PANPEG SRLS con sede in via Costantino n. 64, 04011 – Aprilia (LT) P. Iva. 03168480592, legale rappresentante Sig.ra Emanuela Pandozzi, quale titolare dei canali sopra descritti,

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;

- di non caricare su la piattaforma YouTube nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;

- di rimuovere dalla piattaforma YouTube contenuti ivi presenti che siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora la Società non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it)

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 286/24/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato 1 in calce

al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 286/24/CONS*”.

### **DIFFIDA**

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba